

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 16 MARZO 1949

(5^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

(Discussione e approvazione)

« Modifiche al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (N. 237):

PRESIDENTE	Pag.	41
CADORNA, <i>relatore</i>		39, 41
PALERMO		41
DI GIOVANNI		41

« Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo » (N. 255):

GASPAROTTO, <i>relatore</i>	43, 44
PALERMO	43, 44, 45
DI GIOVANNI	43
CADORNA	45

« Promozione al grado di appuntato della Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1943-1949 e 1949-50 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione » (N. 269):

CERICA, <i>relatore</i>	46
-----------------------------------	----

(Seguito della discussione e approvazione)

« Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo » (N. 158):

CADORNA, <i>relatore</i>	Pag.	34
------------------------------------	------	----

« Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro » (N. 206):

PALERMO, <i>relatore</i>	35
------------------------------------	----

« Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati » (N. 207):

PALERMO, <i>relatore</i>	35
------------------------------------	----

« Modifica all'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito » (N. 229):

PRESIDENTE	38
CADORNA, <i>relatore</i>	37, 38
BENCIVENGA	37, 38
PALERMO	38

« Temporanee modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (N. 280):

CERICA, <i>relatore</i>	47, 48
PALERMO	47, 48, 49
TIGNINO	47, 49
CADORNA	48
DI GIOVANNI	48

« Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare » (N. 302):

CASARDI, <i>relatore</i>	49
------------------------------------	----

« Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari » (N. 303):

CERICA, <i>relatore</i>	50
-----------------------------------	----

La riunione ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Barontini, Bencivenga, Cadorna, Casardi, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Di Giovanni, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Leone, Miceli Picardi, Moscatelli, Palermo, Ricci Mosè, Tignino, Vaccaro.

CEMMI. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo o ricollocati in congedo ». (N. 158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Liquidazione del premio di previdenza e del premio aggiuntivo ai sottufficiali dell'Esercito collocati a riposo e ricollocati in congedo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Su questa legge si è già parlato la volta scorsa ed io non avrei nulla da aggiungere in merito, di sostanziale.

Si tratta di un fondo creato dal Ministero della guerra nel 1932 allo scopo di dare, oltre al premio di liquidazione che i sottufficiali percepivano al termine della carriera, anche un altro premio aggiuntivo, e questo premio era scontato dal sottufficiale con una ritenuta sul suo stipendio e corrispondeva, all'atto della partenza, ad una indennità dell'uno per cento sull'ultimo stipendio moltiplicato per il numero degli anni di servizio. Grazie alla svalutazione — svalutazione che, evidentemente, è avvenuta anche per il fatto che il fondo era per legge da impiegarsi in titoli dello Stato — esso è oggi inadeguato alle esigenze tanto più che al momento attuale il numero dei sottufficiali allontanati in seguito alla legge sullo sfollamento è altissimo. Il Tesoro si è assolutamente opposto a che si aumentasse questo fondo, ad integrarlo, e quindi non resta che adeguare l'indennità, diciamo così, di liquidazione, alle possibilità del fondo stesso. Per cui è stato deciso che l'indennità da li-

quidare sia proporzionale e corrisposta in lire, secondo le lire effettivamente versate, cioè indipendentemente dal loro valore attuale. Questo provvedimento al primo aspetto, appare poco opportuno, in quanto il sottufficiale ha versato al fondo in lire buone ed oggi viene ripagato in lire cattive. A questa obiezione il Ministero della difesa ha fatto presente che questo danno è venuto a tutti quelli comunque assicurati o che avevano accumulato risparmi. Ripeto che il Ministero del tesoro si è assolutamente opposto ad aumentare questo fondo ed infine debbo far presente che lo stesso progetto è in elaborazione presso il Ministero della marina e che l'Aeronautica lo ha già a sua volta applicato, avendo avuto una delega per fare ciò.

Poichè nella relazione del disegno di legge ciò è scritto, in attesa che possa procedersi dopo attento studio alla riforma dell'Ente, io ripeto che, così stando le cose, non vi è altro da fare che accettare questa modifica così come è, in attesa che gli studi siano compiuti e che l'Ente possa essere ricostituito con l'erogazione di nuovi fondi da parte del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, ed apro la discussione sugli articoli del disegno di legge.

Se non si fanno osservazioni li pongo ai voti:

Art. 1.

Il premio di previdenza da corrispondere ai sottufficiali dell'Esercito all'atto della loro cessazione dal servizio, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito in legge con la legge 28 dicembre 1933, n. 1890, ed il premio aggiuntivo da corrispondere ai sottufficiali dell'Esercito richiamati in servizio all'atto del ricollocamento in congedo, di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 15 marzo 1943, n. 187, sono fissati nella misura corrispondente all'importo dei contributi effettivamente versati, maggiorato dell'interesse del 4 per cento a capitalizzazione annuale e calcolato, rispettivamente, fino alla data del collocamento a riposo o fino alla data del ricollocamento in congedo.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1948.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro ». (N. 206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dei soprassoldi spettanti al personale militare adibito agli stabilimenti di lavoro ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Palermo.

PALERMO, *relatore*. La questione è quanto mai semplice. Con regolamento circa il trattamento economico dei salariati dello Stato, n. 2994, era stato stabilito un soprassoldo per i militari e per i sottufficiali che lavoravano negli stabilimenti civili. Nel 1915 questo soprassoldo è stato aumentato, ma l'aumento è risultato irrisorio fino al punto che va da un minimo di 1,20 ad un massimo di 4,80, per i militari, e da un minimo di lire 7 ad un massimo di 12 per i sottufficiali.

Il progetto propone che l'aumento a favore dei militari addetti a questi lavori sia del 300 per cento, ed io penso che vada senz'altro accettato. L'articolo unico del disegno di legge dice testualmente così: « I soprassoldi per il personale militare addetto agli stabilimenti di lavoro previsti degli articoli 260, primo e secondo comma, e 263, primo comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quali risultano dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 670, sono aumentati nella misura del 300 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge:

I soprassoldi per il personale militare addetto agli stabilimenti di lavoro previsti dagli articoli 260, 1° e 2° comma, e 263, 1° comma, del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quali risultano dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 670, sono aumentati nella misura del 300 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati ». (N. 207).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Palermo.

PALERMO, *relatore*. L'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, stabiliva che « i lavori di bonifica dei campi minati possono essere eseguiti anche direttamente dai proprietari e dai concessionari di terreni demaniali, osservando le prescrizioni che saranno imposte dall'Amministrazione ».

Ora si è verificato che molti proprietari o molti conduttori di terreni hanno bonificato i loro campi, che erano stati minati, in data antecedente al 12 aprile 1946. Sicchè per costoro i quali, di loro iniziativa, senza aspet-

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

tare le provvidenze che il Governo successivamente ha emanato, hanno fatto tali bonifiche, si chiede che venga concessa la possibilità di ottenere il risarcimento delle spese sopportate per la bonifica dei campi dalle mine. Il progetto di legge è composto di 9 articoli.

Nel primo articolo si stabilisce la possibilità che queste persone abbiano il diritto a percepire l'indennità; il secondo articolo stabilisce il concorso della spesa, la quale, nell'articolo 3, viene determinata nella metà di quella accertata dal Ministero della difesa. Sugli altri articoli non vi sono osservazioni da fare.

Pertanto propongo questo disegno di legge all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale ed apro quella dei singoli articoli del disegno di legge. Se non si fanno osservazioni li pongo in votazione:

Art. 1.

A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprietà, ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, è concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.

Il concorso alla spesa è concesso all'usufruttuario, all'usuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile.

(È approvato).

Art. 2.

Il concorso alla spesa è corrisposto per la bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per i quali risulti comprovato che essi erano stati minati.

(È approvato).

Art. 3.

Il concorso alla spesa sarà della metà di quella insindacabilmente accertata dal Mini-

stero della difesa, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 n. 320, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e delle indagini eseguite.

(È approvato).

Art. 4.

Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non è cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

(È approvato).

Art. 5.

Per l'accertamento della spesa di cui al precedente articolo 3, saranno considerati di massima:

- a) la paga degli operai;
- b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa.

Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.

(È approvato).

Art. 6.

Le domande al Ministero della difesa di concorso alla spesa devono pervenire, debitamente documentate, ai Comandi di zona per la bonifica dei campi minati, nel cui territorio si trovano i terreni, arenili e spiagge bonificati, entro il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

a verità, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati.

Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 8.

La domanda di concorso alla spesa e i documenti giustificativi sono esenti dalle tasse di bollo.

(È approvato).

Art. 9.

La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le variazioni occorrenti nell'eventualità che le somme residue risultanti per questo titolo nel bilancio non siano sufficienti a fronteggiare gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».
(N. 229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. La legge n. 370 aveva apportato una modifica ai limiti stabiliti per la permanenza nel grado di capitano, riducendola da 7 anni a 5. Questa riduzione del tempo di permanenza nel grado di capitano, fu attuata a favore degli ufficiali che avevano avuto dei vantaggi di carriera, vantaggi derivanti dall'esame presso la Scuola di guerra, ed aveva lo scopo di impedire che questa categoria di ufficiali venisse scavalcata da quelli provenienti dalla categoria dei primi tenenti, i quali godevano di un limite di permanenza nel grado di solo 5 anni. Poichè attualmente questa categoria di primi tenenti è scomparsa, cessa la ragione della diminuzione della permanenza nel grado, da 7 a 5 anni. Anzi sorge la necessità di ritornare al periodo di 7 anni, per evitare che questi ufficiali che furono avvantaggiati una volta dalla Scuola di guerra passino innanzi agli altri. Noi abbiamo poi una seconda facilitazione nelle promozioni, e cioè abbiamo eccessivamente accelerato la carriera. A questo si riduce la modifica che è proposta in fondo all'articolo. « Per il tenente ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici ».

Ora, alla mia obiezione, il Ministero ha fatto presente che questo ultimo comma è inoperante, inquantochè per i maggiori, essendo bloccate le promozioni, queste non possono aver luogo: e nei tenenti non esiste più la disparità di grado, perchè in questi ultimi anni, non essendovi stato più esame a scelta, nè Scuola di guerra, essi si trovano tutti nelle medesime condizioni. Quindi questo comma è stato lasciato per non pregiudicare i criteri della futura legge sull'avanzamento che dovrà essere fatta.

Premesso questo, propongo che il disegno di legge venga approvato.

BENCIVENGA. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto già feci osservare l'altra volta e cioè che nel modificare questo articolo di legge è stato lasciato il criterio che i generali di divisioni e di brigata dopo un anno di servizio possono essere promossi. Francamente questo andava bene nel 1940, ossia quando si era in pieno assetto di

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

guerra, ma non adesso, in tempo di pace. Se, per esempio, dovessimo attuare il programma di armamenti, di cui si va discorrendo sui giornali, portando cioè addirittura a 12 le divisioni italiane, noi avremmo della gente che dopo un anno di anzianità nel grado, arriva a Comandante di brigata o di divisione. Che garanzia darebbero costoro al Paese? Un anno è troppo poco. Ci saranno degli studiosi, è vero, ma anche un po' di esperienza ci vuole! Inoltre, con i mezzi che abbiamo, le truppe non fanno istruzione, e quindi un generale arriva in ufficio per assolvere solo la parte burocratica e non quella prettamente militare: questo è il lavoro dei nostri generali di oggi. Perciò proporrei di riportare ai limiti, che non so quali siano, esistenti prima della dichiarazione di guerra; ponendo cioè un limite ragionevole di anzianità prima del passaggio di grado. A questo proposito faccio appello a coloro che sono più al corrente di me di quello che si faceva nell'Esercito. A me pare, insomma, che lasciare solo un anno di permanenza nel grado sia poco, tanto più che questo articolo di legge ha modificato in parte anche quello che riguarda gli ufficiali superiori; per ciò tanto vale che si modifichi pure ciò che riguarda i generali.

PRESIDENTE. L'onorevole Bencivenga non è contrario alle modifiche contenute nel disegno di legge, ma suggerisce che se ne facciano delle altre, riguardanti i generali. Quindi è un voto quello che l'onorevole Bencivenga esprime, che non intacca nel complesso il disegno di legge.

BENCIVENGA. Io credo solo che bisogna far rilevare al Ministro la necessità di prolungare questo termine. Ad ogni modo, come raccomando, formulo il seguente ordine del giorno: « La Commissione constata che in questi ultimi tempi le sono state sottoposte modifiche parziali alle leggi di avanzamento. La Commissione ritiene che su tale delicato problema sia giunta l'ora di affrontare con una legge organica, da presentare alle Camere il problema dell'avanzamento ».

PALERMO. Come già ebbi a dire, giacché il Ministro della difesa si compiace di mandarci una modifica all'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, io avrei desiderato dal Ministro stesso che nel momento in cui egli

prende in esame l'avanzamento degli ufficiali, estendesse il suo esame a tutti i gradi dell'Esercito italiano. Noi ci troviamo di fronte al fatto che si stabilisce solo di portare a 7 anni i limiti di permanenza nel grado per il capitano. A questo proposito io ritengo quanto mai giuste e fondate le osservazioni che ha fatto l'onorevole Bencivenga: noi non possiamo, mentre aumentiamo da 5 a 7 anni il limite di comando del capitano per essere promosso, lasciare tale limite ad un anno solo per i generali di divisioni o di brigata. Quindi, mentre io riconosco esatte e giuste le osservazioni dell'onorevole Cadorna, debbo rilevare che avrei gradito, e secondo me sarebbe stato opportuno, che si fosse modificato tutto l'articolo. E, come ebbi già a dire l'altra volta, ritengo che sia il caso di affrontare il problema nel suo complesso.

PRESIDENTE. Il Ministero si propone di presentare una legge in proposito.

PALERMO. Comunque noi non possiamo procedere a ritocchi che ci potranno far trovare di fronte a degli inconvenienti. Noi abbiamo la necessità, nel ricostituire questo Esercito, di avere delle idee precise, delle nozioni precise, in modo che non si creino sperequazioni. Allora penso che sarebbe il caso, nell'approvare questo progetto di legge, di apportare un emendamento affinché il Ministero sia sollecitato a portare dinanzi alla Commissione un progetto relativo a tutti gli avanzamenti di grado degli ufficiali.

CADORNA, *relatore*. Concordo pienamente con i concetti esposti dagli oratori precedenti. Ho fatto anch'io alcune obiezioni al funzionario del Ministero, per quanto questa sia materia di competenza di un ufficio legale. Non ho potuto però consultare nessuno dello Stato Maggiore. Si tratta quindi di rifare la legge sull'avanzamento, ed a questo proposito credo stiano lavorando al Ministero. Ora le ragioni per cui è stata introdotta questa piccola modificazione sono di natura contingente, cioè intese ad evitare un inconveniente che è già operante, mentre tutti gli altri gradi sono bloccati. Debbo far rilevare che gli ufficiali non esercitano le loro funzioni solo per due o tre anni, perchè oggi restano persino cinque o dieci anni nel loro grado, finchè non ci sia un posto vacante nel grado immediatamente supe-

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

riore; i posti in organico sono pochi e quindi non c'è nessun pericolo che non si rispettino questi limiti. Questa modifica, perciò, ha solo lo scopo di evitare un inconveniente, e cioè l'eccessivo, rapido procedere di alcune categorie di ufficiali, in particolare dello Stato Maggiore. Ora, siccome effettivamente con le leggi precedenti vi sono state delle categorie di giovani ufficiali che sono avanzati di grado in modo incredibilmente veloce, si trattava perciò di rivedere tutte le leggi circa i vantaggi di carriera, perchè s'erano prodotte disparità fortissime. Ora a questo non si è proceduto, perchè è opera difficile e non risolvibile con rapidità. Però esisteva ed ancora esiste questo stato di disagio, in quanto che alcune categorie di capitani, all'inizio della guerra, sono arrivate al grado di tenente colonnello in un baleno. La modifica proposta tenderebbe ad evitare l'inconveniente citato, e quindi è di natura assolutamente contingente.

Propongo, pertanto, nuovamente di accettare il progetto di legge, salvo una raccomandazione da presentarsi da parte dell'onorevole Benicivenga, con cui si faccia presente che il progetto di legge deve essere adeguato alle necessità dei tempi, e tenga quindi conto della permanenza nel grado non solo per gli ufficiali inferiori, ma anche per quelli superiori.

PRESIDENTE. Se non ci sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

generale di divisione: un anno;
 generale di brigata o maggiore generale:
 un anno;
 colonnello: tre anni;
 tenente colonnello: due anni;

maggiore: tre anni;
 capitano: sette anni;
 tenente: sei anni.

Per il tenente ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1947.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:
 « Modifiche al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ». (N. 237).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Questo è un disegno legge abbastanza complicato, che mi ha fatto perdere del tempo negli uffici legali del Ministero. Si tratta di apportare delle modifiche al regio decreto legge 17 febbraio 1942 n. 151, che riguarda lo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Questo decreto legge non ebbe mai applicazione ed ora da più parti si richiede il perfezionamento del decreto stesso per stabilire per quali di queste norme si renda necessario l'ulteriore corso; il perfezionamento è stato raggiunto mediante le modifiche che ora sono alla nostra approvazione.

La prima modifica è l'articolo 11 del decreto 151 (articolo 2 del disegno di legge). Secondo la legge sullo stato e l'avanzamento

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

degli ufficiali dell'Esercito la indennità speciale di riserva (articolo 48 dello stato) non spetta a chi lascia il servizio a domanda (articolo 35 dello stato) mentre spetta a chi lascia il servizio in applicazione delle disposizioni sulle leggi di avanzamento (art. 48 dello stato, lettera c). Siccome l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1942 n. 15, « Modifiche all'avanzamento », consente al colonnello di mobilitazione di lasciare a domanda il servizio dopo tre anni di anzianità, è sorto il dubbio sul valore della domanda: se cioè questa domanda si debba considerare come rinuncia ai sensi dell'art. 35 dello stato, oppure come disposizione della legge sull'avanzamento. Si è deciso adottando i concetti della legge sull'avanzamento, e cioè stabilendo che il colonnello di mobilitazione che abbia tre anni di servizio può far domanda di lasciare il servizio e che detto ufficiale ha diritto alla concessione dell'indennità di riserva.

In questo senso l'Amministrazione ha già applicato l'articolo 11 ed ora si sanziona come norma di legge.

L'articolo 3 riguarda gli ufficiali a carriera limitata passati nella riserva (sottotenti e tenenti) che si confondono con gli ufficiali del ruolo normale, non esistendo un ruolo di riserva per ufficiali a carriera limitata. Gli ufficiali a carriera limitata sono quelli provenienti dal ruolo sottufficiali, che non possono oltrepassare il grado di capitano. Passati però costoro nella riserva, si confondono con gli ufficiali del ruolo normale, non esistendo nella riserva un ruolo particolare per gli ufficiali a carriera limitata, di modo che essi potrebbero essere promossi nella stessa maniera che sono promossi gli ufficiali di ruolo normale. Con le norme in discussione si propone che detti ufficiali non restino agganciati ai pari grado ed anzianità della carriera normale. In sostanza si tende a mantenere questi ufficiali della riserva, provenienti dalla carriera limitata, con una carriera dipendente da quella degli ufficiali in servizio permanente a carriera limitata, ma non con gli altri ufficiali a carriera normale.

All'articolo 4 si ripara ad una dimenticanza dell'articolo 26 della legge 17 febbraio 1942 n. 151; infatti si era dimenticato di precisare che il giudizio decisivo spetta al Ministro. La

modificazione tende a sanare questa dimenticanza.

Nella modifica proposta all'articolo 5 si vuole includere la categoria dei congelati nella categoria dei minorati per ferite in combattimento e provocate dall'offesa del nemico durante il servizio, i quali possono essere promossi prescindendo dalla idoneità fisica. In questo articolo è stata aggiunta la categoria dei congelati perchè vi era dubbio se nella categoria dei feriti potessero essere compresi anche i congelati. Si intende che si tratta di congelamenti avuti in zone di operazione a diretto contatto con il nemico.

L'articolo 6 dà possibilità di essere promosso, senza l'obbligo del periodo di comando, all'ufficiale già fisicamente non idoneo, che non faccia in tempo a compiere il periodo di comando fra la data in cui ha riacquisito la idoneità fisica e quella in cui entra in turno di avanzamento. Dunque un ufficiale, il quale non abbia fatto in tempo a compiere il periodo di comando perchè malato, entra egualmente in turno di avanzamento se la malattia dipenda da causa di servizio.

All'articolo 7 si dice che ogni ufficiale della riserva può raggiungere, a mezzo delle due promozioni concesse dall'articolo 72 della legge sull'avanzamento, il grado massimo previsto dal suo ruolo. Poichè il grado massimo consentito per il ruolo mobilitazione è quello di colonnello (tenente colonnello per i carabinieri e il corpo automobilistico) ne consegue che i tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo mobilitazione non potrebbero godere in pieno dei vantaggi dell'articolo 72. Per ovviare a tale inconveniente l'articolo 105 della legge sull'avanzamento ha stabilito che il colonnello del ruolo mobilitazione è considerato, ai fini della promozione nella riserva, alla stregua dei provenienti dal ruolo comando (nel 1942. legge n. 151, detto beneficio fu concesso anche ai tenenti colonnelli). Sorse pertanto il dubbio che il legislatore avesse con questa ultima aggiunta inteso sganciare la promozione dei tenenti colonnelli del ruolo mobilitazione della riserva da quella degli ufficiali del ruolo mobilitazione in servizio permanente, per agganciarla alle promozioni del ruolo comando. Si rende perciò necessaria la modifica proposta di togliere le parole « tenente colonnello ». Se

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

posso permettermi di fare una osservazione, sono completamente d'accordo con questa piccola modifica; personalmente sono sempre stato di parere contrario a queste promozioni nella riserva che facevano sì che ci fosse una inflazione di generali, svalutando questo grado e riempiendo il Paese di gente che non ha mai avuto dei gradi di comando ed incapaci di assolvere a questo comando.

PALERMO. Noi ci troviamo nella stessa condizione di altre volte, cioè nella condizione di dover fare delle piccole modifiche e dei piccoli ritocchi, ma lasciando sempre il problema essenziale insoluto. Concordo con il relatore Cadorna; noi però dobbiamo ricordare che una delle cause delle nostre sciagure è stato il fatto che si trovavano a posti di grande responsabilità — comandanti di divisione ed anche di corpo d'armata — ufficiali che venivano dalla riserva, ufficiali i quali si erano congedati con il grado di colonnello e attraverso le varie promozioni, erano arrivati ai gradi più alti. Che cosa si è verificato? È accaduto che nel momento in cui il nostro Paese è stato invaso, nel momento in cui ci sarebbe stato maggior bisogno di aver generali degni di questo nome, abbiamo trovato della povera gente che non aveva comandato un reggimento, e che di fronte a situazioni gravi che richiedevano capacità ed esperienza non comuni, era assolutamente incapace. Ed allora dico, quando ci portano all'esame solo il caso del tenente colonnello, che non mi pare si affronti il problema in pieno. La guerra è finita da 4 anni e in questi 4 anni non si è sentito il bisogno di fare uno studio adeguato per una riforma definitiva di quello che dovrà essere il nostro Esercito sia per quanto riguarda il ruolo servizi, sia per quanto riguarda il ruolo comando. Noi abbiamo il diritto ed anche il dovere di avere una legge precisa, organica, attraverso la quale si possa avere una visione completa di quello che è il nostro Esercito.

PRESIDENTE. Si potrebbe fare una raccomandazione al Ministro in proposito.

PALERMO. Io le voglio far notare che di queste raccomandazioni ne abbiamo fatte molte, ma non sono state tenute in nessun conto dal Ministero. Desidererei pertanto che il problema venisse impostato, studiato e risolto.

Vorrei inoltre domandare al senatore Cadorna quale sarebbero le conseguenze se non approvassimo questa legge e quali danni ne deriverebbero.

CADORNA, *relatore*. Non ne deriva un danno, ma rimane un quesito aperto, di modo che a questa legge si potrebbero dare diverse applicazioni. Per questo è stata impugnata da un gruppo di ufficiali.

DI GIOVANNI. In sostanza a me sembra che, in questo caso, si tratta soltanto di ratificare una legge che è in vigore dal primo gennaio 1942.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Palermo di redigere alla fine della seduta una raccomandazione in questo senso. Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale, e se non si fanno osservazioni, metto ai voti i singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

(È approvato).

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il colonnello che abbia almeno tre anni di anzianità di grado può, a domanda, essere collocato nella riserva con il trattamento previsto per gli ufficiali collocati in tale posizione in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

(È approvato).

Art. 3.

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

« Articolo 23-bis — L'ufficiale di complemento che abbia conseguito la nomina a sottotenente ai sensi degli articoli 27 lettere c) e d) e 36 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e quello della riserva proveniente dagli ufficiali di complemento di

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

cui sopra e transitato nella riserva per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla data di pubblicazione della legge 9 maggio 1940, n. 369, possono essere promossi — anche se l'avanzamento debba conferirsi ai sensi dell'articolo 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni — solo quando siano stati promossi nel servizio permanente, i pari grado di uguale anzianità a carriera normale ed a carriera limitata, della rispettiva arma, corpo o servizio.

L'ufficiale della riserva, proveniente dagli ufficiali in servizio permanente con carriera limitata al grado di capitano, può essere promosso solo quando siano stati promossi — nel servizio permanente — i pari grado di uguale anzianità a carriera normale ed a carriera limitata che lo precedevano nel ruolo del servizio stesso ».

(È approvato).

Art. 4.

La lettera *a*) dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:

« *a*) le promozioni hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli.

La valutazione, ai fini dell'avanzamento, per i capitani ed i maggiori si effettua mediante giudizio delle autorità giudicatrici e, per i tenenti colonnelli, mediante giudizio di dette autorità, della Commissione centrale di avanzamento e del Ministro ».

(È approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Dopo l'articolo 97 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è aggiunto il seguente:

« Articolo 97-*bis* — L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio o per lesioni dovute ad esiti di congelamento e determinatesi in zona

di operazioni a diretto contatto col nemico, può — anche se in aspettativa per infermità dipendenti da causa di servizio — conseguire la promozione sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti e senza che siano richiesti i periodi di comando di cui all'articolo 32. Parimenti non si richiedono i detti periodi di comando per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, il quale posteriormente al riacquisto della idoneità fisica, sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere i periodi di comando medesimi ».

(È approvato).

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« L'articolo 98 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite o lesioni (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente) o malattie, riportate in servizio e per causa di servizio o aggravate per servizio di guerra o attinenti alla guerra, può conseguire la promozione — anche se non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'articolo 32 — quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Il detto periodo di comando non è, altresì, richiesto per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, che — posteriormente al riacquisto della idoneità fisica — sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere il periodo di comando medesimo ».

(È approvato).

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'articolo 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri, di fanteria, di caval-

leria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico è considerato come proveniente dal ruolo della rispettiva arma o servizio in servizio permanente di cui all'articolo 5 ».

(È approvato).

Art. 8.

Le aggiunte e varianti contenute nei precedenti articoli relativi all'articolo 23-bis hanno effetto dal 1° gennaio 1940, quelle relative agli articoli 28 e 29 hanno effetto dall'11 giugno 1940 e quelle relative agli articoli 11, 26 e 40 hanno effetto dal 1° gennaio 1942.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo ». (N. 255).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo ». Prego l'onorevole relatore Gasparotto di riferire su questo disegno di legge.

GASPAROTTO, *relatore*. Un decreto legge del 20 luglio 1934, fatto in periodo fascista, convertito nella legge 4 aprile 1935, opportunamente aveva esentato dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero negli aerodromi nazionali i velivoli dei privati, i quali li possedevano a scopo di turismo.

Ciò allo scopo di favorire la diffusione del turismo anche fra i privati. Ora, cosa è avvenuto? Recentemente, essendo venuta a mancare gran parte di questi apparecchi, i quali sono stati tutti portati via o distrutti dai tedeschi, si è dovuto da parte di questi dilettanti di aviazione farne acquisto all'estero. Adesso si propone da parte del Governo che l'esenzione per questi apparecchi dalle relative tasse sia estesa anche ai velivoli di marca straniera. Si mettono però due condizioni. In primo luogo, che questi benefici dell'esenzione siano limitati a due anni dalla data di entrata in vigo-

re della presente legge. in secondo luogo, che il beneficio sia limitato a quegli apparecchi che, alla data della pubblicazione di questa legge, siano stati acquistati dai cittadini italiani, per obbligare in tal modo chi eventualmente volesse acquistarne, a provvedersi di apparecchi nazionali.

Perciò la legge estende l'esenzione agli apparecchi di marca straniera acquistati fino ad oggi, fino al giorno cioè in cui entrerà in vigore la legge con la pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale », esenzione che con la legge del 1934 era concessa soltanto agli apparecchi di produzione italiana. Vi è però per gli apparecchi di marca estera la limitazione di due anni, per far sì che gli apparecchi, che eventualmente dovessero ancora essere acquistati da privati a scopo di turismo, siano apparecchi italiani.

PALERMO. Io penso che questo provvedimento non debba essere accettato perchè fino a quando noi concediamo delle esenzioni per apparecchi prodotti nel nostro Paese compiamo opera veramente saggia, perchè diamo impulso alla produzione delle nostre industrie, ma quando estendiamo tali vantaggi e beneficio delle produzioni straniere, di fronte alla carenza di lavoro che in questo momento si registra nel nostro Paese, io penso che verremmo a danneggiare seriamente l'industria nazionale, perchè molti comprerebbero i velivoli all'estero ed usufruirebbero di tutte le concessioni e benefici stabiliti da questo disegno di legge. Io dico che, sino a quando si tratta di apparecchi nazionali, noi dobbiamo concedere tutte le agevolazioni e concessioni possibili, ma quando si tratta di apparecchi comprati all'estero, colui il quale ha avuto la possibilità, come civile o come società, di comprare all'estero deve pagare quello che è stabilito, perchè non è giusto che egli si debba avvantaggiare con un acquisto fatto soprattutto per scopi personali, e forse anche per speculazione, senza che alcun vantaggio sia venuto all'Italia. E poichè nessun vantaggio da questi apparecchi acquistati all'estero viene all'Italia, nessun vantaggio l'Italia deve stabilire per chi acquista apparecchi all'estero.

DI GIOVANNI. A me pare che le preoccupazioni formulate dal senatore Palermo, non

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

siano fondate. La legge è diretta quasi soltanto alla regolarizzazione di una situazione che si è venuta a creare. Anzitutto, essa è limitata al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e in secondo luogo, essa richiede che i velivoli che siano acquistati da cittadini italiani, anche se di fabbricazione straniera, dopo la pubblicazione di questa legge non usufruiscano delle esenzioni previste. Quindi non si può verificare l'inconveniente lamentato. Alla data di pubblicazione della legge le operazioni del visto e della immatricolazione nel Registro aeronautico nazionale debbono già essere compiute, per cui non c'è da temere per l'ulteriore corso degli eventi, approvando questa legge. Io credo, quindi, che questa legge debba essere approvata.

GASPAROTTO, *relatore*. Faccio notare al senatore Palermo che si tratta di apparecchi già acquistati e non di dare la possibilità ai privati di acquistare nuovi apparecchi di marca straniera. Questi apparecchi sono stati già acquistati a scopo turistico e dilettantistico. Si tratta soltanto di stabilire che quelli che li hanno già, possano fruire delle stesse esenzioni che con la legge del 1934 sono state conferite ai velivoli di fabbricazione nazionale. Da oggi in avanti però, con la pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale » di questa legge, che è già stata approvata dalla Camera dei deputati, cioè fra 15 giorni, chi volesse acquistare apparecchi di fabbricazione straniera non ne avrebbe più il tempo, perchè dovrebbe pensare allo acquisto all'estero, al trasporto in Italia e all'immatricolazione nel Registro aeronautico nazionale, cosa materialmente impossibile. Si tratta perciò semplicemente di sanare una situazione di fatto già esistente. Siccome abbiamo interesse allo sviluppo del turismo civile, anche sotto questa forma di dilettantismo, anche perchè, nel caso deprecato di una guerra, si avrebbero piloti già pronti per compiere azioni di guerra, e siccome attorno a questi apparecchi lavora molta gente, come meccanici, motoristi, ecc., io credo che sia giusto concedere queste facilitazioni, perchè indirettamente ne viene un vantaggio anche alla economia nazionale. In definitiva, si tratta dell'*Aeroclub*, che è formato in massima parte di gente ricca, un'associazione che non costa

niente allo Stato e che si serve dei campi di aviazione dello Stato per esercitare il turismo aereo. E siccome vi sono molti aviatori che stanno avviandosi verso questa forma di aviazione, senza che lo Stato finanziariamente ne risenta, ricevendone invece indiretti benefici, mi sembra che sia anche interesse dello Stato agevolare il turismo aereo, che costituisce sempre una appendice dell'aviazione militare.

PALERMO. Vorrei notare che in questo modo noi verremmo a dare un premio a quelli che hanno acquistato apparecchi all'estero. Quindi non si farebbe nessuna distinzione fra coloro che hanno sentito il bisogno di incoraggiare l'industria italiana e coloro, invece, che, non sentendolo affatto, sono ricorsi alle industrie estere. Io proporrei che queste tasse che dovrebbero pagare coloro i quali hanno acquistato apparecchi all'estero venissero devolute, per esempio, per il miglioramento dei campi di aviazione, perchè non posso concepire che colui il quale compra in Italia debba ricevere lo stesso trattamento di colui che ha comprato all'estero. Io insisto perciò nella mia proposta di rigetto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore di quante unità approssimativamente è formata questa categoria di apparecchi da turismo esteri.

GASPAROTTO, *relatore*. Non sono molti, perchè l'industria relativa è stata riorganizzata da poco tempo. Sono per lo più in proprietà di gente facoltosa, che ha acquistato però questi apparecchi a buon mercato, poichè costituivano un *surplus* degli americani specialmente, che li avevano portati in Italia che non ritenevano utile di riportarli in America. Perciò sono stati acquistati da italiani per mezzo dell'A. R. A. R., o anche direttamente. Quando ero Ministro dell'aeronautica, per esempio, me ne furono regalati dagli Americani 75. Quando ero Ministro dell'assistenza post-bellica ancora, mi si offrì addirittura un campo intero ma, essendosi opposta l'A.R.A.R., dovetti rinunciare a quel capitale di diversi miliardi. Dobbiamo tener conto che questi apparecchi, comprati direttamente o acquistati indirettamente per mezzo di società del tipo dell'A.R.A.R., servono a far risorgere questa aviazione da turismo che prima della guerra era veramente fiorente in Italia. C'era infatti

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

molta gente che si serviva per i propri affari dell'apparecchio personale, come, per esempio, il conte Marzotto. In verità, non si deve già approvare questa legge per concedere agevolazioni a gente ricca, che non merita questi riguardi, ma occorre approvarla, a mio avviso, perchè il suo scopo è quello di favorire la creazione di elementi volontari che non costano niente allo Stato, ma che, in un eventuale domani, potrebbero essere utilissimi.

PALERMO. Io insisto nel proporre che siano esclusi dalle esenzioni previste coloro i quali hanno comprato apparecchi esteri, e ci' anche tenendo presente le spiegazioni ora forniteci dal relatore Gasparotto. Questi apparecchi sono stati pagati ben poco, e quindi è giusto che vengano tassati convenientemente dallo Stato.

CADORNA. Vorrei osservare al senatore Palermo che si tratta nella quasi totalità di apparecchi che sono stati usati in tempo di guerra. Furono anzi offerti anche al nostro Esercito, specialmente per servizi di collegamento dello Stato Maggiore. Si tratta, a mio avviso, di apparecchi usati dagli americani ed inglesi durante la guerra e posti in vendita ad una cifra bassissima, per cui si è offerto il modo di acquistarli ad un certo numero di persone anche non danarose. Infatti molti di questi dilettanti sono ragazzi che in seguito faranno gli aviatori sulle linee civili e che imparano a pilotare senza recare nessun onere allo Stato. Si pensi poi anche al fatto che comprare oggi un apparecchio italiano da turismo importerebbe una spesa di parecchi milioni. Come è avvenuto per tutti gli altri residuati di guerra, motociclette, macchine, automezzi, così è avvenuto per questi apparecchi per i quali si è potuta riprendere un'attività che non potrebbe essere in altra maniera alla portata di tutti. Se noi vogliamo che l'aviazione abbia una base abbastanza solida, sia nel campo civile che in quello militare, dobbiamo proteggere e favorire queste categorie di giovani dilettanti. Si pensi poi che questi aerei sono stati sottoposti ad usure durante la guerra e quindi avranno continuamente bisogno dell'opera dei meccanici e dei motoristi e daranno perciò lavoro a queste categorie di lavoratori.

PALERMO. Non capisco perchè chi ha fatto già un affare pagando un apparecchio a un

prezzo limitato, molte volte ridicolo, debba avvantaggiarsi anche di un'altra agevolazione la quale è stata stabilita unicamente per gli apparecchi prodotti e comprati presso le industrie italiane. È vero che se questi apparecchi non ci fossero stati l'aviazione da turismo non si sarebbe incrementata, però avremmo avuto la possibilità di far produrre di più le officine aeronautiche italiane. Io mi preoccupo perciò, dicendo questo, di un'interesse nazionale. Propongo, quindi, di respingere questo provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Palermo di respingere il disegno di legge in discussione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto, allora in votazione l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 806, è estesa, per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino già di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite e siano già stati regolarmente immatricolati nel Registro aeronautico nazionale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-1949 e 1949-1950 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione ». (N. 269).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il decreto legislativo del 13 settembre 1946, n. 358, stabiliva che il grado di appuntato fosse conferito ai carabinieri scelti che avessero dato prova di capacità e che, attraverso un esame scritto e orale su materie militari e concernenti il servizio d'istituto, fossero riconosciuti idonei al comando interinale delle stazioni meno importanti. Tale norma rispondeva alle esigenze del momento, perchè l'inquadramento dei sottufficiali dell'Arma non era sufficiente a dotare ogni stazione di un sottufficiale in sottordine che potesse eventualmente assumere il comando interinale della stazione. Oggi la situazione è cambiata. Considerato che è oggi possibile assegnare un sottufficiale in sott'ordine alle stazioni e tenuto anche presente che i militari dell'Arma dei carabinieri pervengono al grado di appuntato verso i 15 anni di servizio, si ritiene opportuno addivenire all'abolizione dell'obbligo degli esami, disponendo che il grado di appuntato sia raggiunto su semplice giudizio di idoneità delle autorità gerarchiche, quando riconoscano nei militari il complesso dei requisiti fisici, morali e di cultura indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado. L'articolo 1 del disegno di legge in esame mira a quanto sopra esposto. Gli articoli 2 e 3 invece tendono a risolvere la particolarissima situazione degli appuntati e carabinieri reduci, che, per aver superato il prescritto limite di età a causa di prigionia e di internamento, non abbiano potuto partecipare ai concorsi.

Per ragioni di giustizia si intende consentire ai militari stessi il concorso ad allievi sottufficiali per l'anno scolastico 1948-49. Ritengo pertanto doveroso proporre agli onorevoli colleghi della Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione i singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944,

n. 193, quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 358, è così modificato:

«Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri è conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere e di cultura generale e professionale necessari per bene esercitare le funzioni del grado cui aspirano».

(È approvato).

Art. 2.

Gli appuntati ed i carabinieri reduci dalla prigionia o dalla deportazione, o comunque legittimamente impediti per eventi bellici, che non hanno potuto partecipare ad uno dei concorsi banditi dopo il loro rimpatrio per avere superato il prescritto limite di età, possono prendere parte ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali dell'anno scolastico 1948-49 e 1949-50 semprechè siano in possesso, alla data di inizio del corso, degli altri requisiti previsti dall'articolo 8 del regio decreto 7 marzo 1940, n. 339, quale risulta modificato dal regio decreto 27 giugno 1941, n. 769, e non avessero superato il 35° anno di età alla data della cattura o della deportazione.

(È approvato).

Art. 3.

Agli appuntati ed ai carabinieri di cui al precedente articolo, che termineranno con esito favorevole il corso, sarà attribuita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità che sarebbe loro spettata qualora avessero frequentato il corso allievi sottufficiali 1946-47 oppure quello 1947-48, a seconda che risultino in possesso degli altri requisiti richiamati nel precedente articolo 2, rispettivamente alla data di inizio del corso 1946-47 oppure di quello 1947-48.

Gli effetti economici della loro nomina a sottufficiale e decorreranno dalla data sotto la quale saranno nominati sottufficiali gli allievi dei corsi 1948-49 e 1949-50.

Ai fini dell'anzianità relativa, la posizione di ruolo dei militari di cui al primo comma

del presente articolo e quella dei militari dei corsi 1946-47 e 1947-48, sarà stabilita sulla base del punto di graduatoria da ciascuno riportato al termine dei rispettivi corsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Temporanee modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ». (N. 280).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Temporanee modifiche al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, contenente nuove norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Onorevoli colleghi, in base alle disposizioni del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, le norme sul matrimonio dei sottufficiali e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri sono le seguenti:

1) I marescialli ed i brigadieri possono essere autorizzati al matrimonio senza limitazione numerica. Requisiti richiesti: nove anni compiuti di servizio e 28° anno di età compiuto.

2) Vice brigadieri: autorizzazione fino ai limiti di un decimo dell'organico. Requisiti richiesti: nove anni di servizio e ventottesimo anno di età compiuto.

3) Appuntati: sino ai limiti di tre quinti della forza organica degli appuntati. Requisito: dodicesimo anno di servizio compiuto.

4) Carabinieri scelti e carabinieri: fino ai limiti di un decimo della forza. Requisito: dodicesimo anno di servizio compiuto.

Le disposizioni di cui sopra vennero a costituire una specie di catenaccio rispetto alle

precedenti norme, emanate sotto il regime fascista per la cosiddetta politica demografica, in base alle quali i militari, vice brigadieri, appuntati e carabinieri potevano sposarsi a 28 anni.

Siccome attualmente gli interessati non riescono, in effetti, a contrarre il matrimonio prima di 14 o 15 anni di servizio e di conseguenza il notevole numero di aspiranti deve spesso attendere per anni la relativa autorizzazione, il che è ragione di disagio e di malcontento, si ritiene equo ed opportuno l'attuale provvedimento di carattere provvisorio e temporaneo che consenta agli aspiranti al matrimonio, arruolatisi al tempo delle norme abrogate, di potersi costituire una famiglia. Il provvedimento è congegnato in modo che tutela sia gli interessi dell'Arma, assicurando una percentuale di celibi indispensabili per il regolare andamento del servizio, sia la risoluzione di un problema di carattere morale, che è bene sia risolto.

Pertanto propongo agli onorevoli colleghi della Commissione di volere approvare le norme sancite nel presente disegno di legge.

PALERMO. Per quel che riguarda gli appuntati e i carabinieri scelti, sta bene, ma per quel che riguarda i marescialli e i brigadieri, a me sembra che sia troppo 30 anni di età e nove di servizio. Perciò io proporrei di ridurre gli anni di servizio a sei e l'età a 27 anni.

CERICA, *relatore*. L'albo dei carabinieri comprende giovani da 19 anni fino a 45, però ha necessità di avere una determinata percentuale di celibi perchè in ogni stazione devono esserci celibi ed ammogliati. Se accettassimo la proposta del senatore Palermo, noi verremmo a depauperare il minimo indispensabile di celibi in modo che nelle stazioni di servizio sarebbe necessario far dormire gli ammogliati a turno, il che porterebbe un notevole disagio alle famiglie, disagio assai superiore a quello che si otterrebbe evitando ai celibi di sposarsi troppo presto. Quindi occorre un determinato numero di giovani celibi, in modo che la notte essi possano dormire presso le stazioni di servizio.

TIGNINO. Non comprendo per quale motivo il limite di età di 28 anni per contrarre matrimonio non debba essere usato anche per

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

i carabinieri. Quindi propongo di sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge proposto od emendarlo, aggiungendo alla prima parte: « I militari di truppa riammessi in carriera continuativa, arruolati regolarmente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, prima del 7 gennaio 1947, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione di numero, purchè abbiano compiuto il 23° anno di età e contino 8 anni di servizio ». Intendo estendere cioè il provvedimento a tutti indistintamente i carabinieri, come si fa per gli agenti di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Palermo se si associa alla proposta del senatore Tignino.

PALERMO. Mi associerei all'emendamento del collega Tignino se egli volesse porre anzichè 8 anni, che mi sembrano troppi, sei anni. Io penso che se un giovane a 26 anni si sposa è un bene, mentre invece se non fosse così sarebbe un male perchè si darà ai vizi. Gli amici democristiani dovrebbero cercare di evitare questo. Inoltre le osservazioni che ha fatto il collega Cerica a me sembrano di grande rilievo, e cioè quelle per cui le mogli dovrebbero essere costrette a vivere nelle caserme.

CERICA, *relatore*. Questo è impossibile.

PALERMO. È una questione di alloggiamento. Nei piccoli centri, per esempio, i carabinieri sono 4 o 5 ed allora è facile trovare l'alloggio anche per le mogli.

CERICA, *relatore*. Non è facile. Le caserme sono quelle che sono, e di militari ce ne sono molti in Italia. Ora, in una stazione bisogna che ci siano almeno tre carabinieri a dormire, perchè, diversamente, sarebbe come se non ci fossero. Questi sono dei calcoli che hanno fatto in base al numero dei comandi. Tutti vogliamo andare incontro a questa categoria; io sono stato 25 anni ufficiale dei carabinieri e sono assillato di lettere. Però debbo riconoscere che se noi dobbiamo avere una forza di polizia che garantisca il Paese, sono indispensabili dei celibi nelle ore di notte.

CADORNA. Per conto mio, come ho già detto altre volte, per qualunque militare la famiglia è una palla al piede. Questo inconveniente che è sempre esistito, è stato dal fascismo portato al più alto limite, obbligando

i giovani a sposarsi, rendendo la maggior parte della nostra gente inefficiente. Ben avrete potuto constatare la sorte della maggior parte degli ufficiali che è stata determinata proprio da questo legame. Queste considerazioni, che naturalmente ha dei limiti umani ai quali non si può ovviare, assume per quel che riguarda i carabinieri un valore ancora maggiore, perchè un milite mobilitato anche in tempo di pace, non ha l'animo tranquillo se ha il peso della famiglia e dei bambini sulle spalle. Io, per una ragione di ordine generale che mi fa desiderare che nell'Esercito, in tutte le sue forze, il numero di scapoli sia il più grande possibile, penso che questo progetto debba essere applicato a maggior ragione ai carabinieri. Per quel che riguarda il concetto ideale, diciamo così, del senatore Palermo, di mettere le famiglie nelle caserme, non credo si possa fare in questo modo. Io sono del parere che si debbano incoraggiare gli scapoli e non gli ammogliati.

Chi vuole sposarsi lo deve fare a suo rischio e pericolo.

PALERMO. Ma io non intendo di incoraggiare a sposarsi, bensì di determinare quelli che possono sposarsi.

CADORNA. Io ho visto degli ufficiali sciagurati prendere le ultime mogli della terra e non riuscire a difendersi da loro; ebbene, questa gente si riduceva immediatamente a nulla facenti, ad incapaci ed il danno più grosso è stato proprio quella concessione del matrimonio senza garanzia di minimo di danaro e di età. Questo è stato un danno per l'Esercito.

DI GIOVANNI. A me pare che la legge sia congegnata in maniera prudenziale, con particolare riguardo a quella che è la delicatissima funzione che i carabinieri sono chiamati a prestare in periodo anche di pace, a parte gli impieghi in periodo di guerra. Quindi a me pare che il limite stabilito sia prudenziale. Del resto, noi abbiamo udito delle dichiarazioni favorevoli di un competentissimo in materia che conosce molto a fondo e da vicino questo problema, quale è il collega Cerica.

D'altro canto debbo far rilevare che questa è una legge già approvata dalla Camera dei deputati e quindi noi, introducendo delle modificazioni sostanziali, dovremmo rinviare il

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

progetto alla Commissione in sede deliberante della Camera dei deputati. Anche io sarei perciò dell'avviso di addivenire all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli Palermo e Tignino se ritirano le loro proposte di emendamento.

PALERMO. Non insisto.

TIGNINO. Anche io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Se non ci sono osservazioni, metto in votazione gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera continuativa dell'Arma dei carabinieri, arruolati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, in deroga al decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 133, essere autorizzati a contrarre matrimonio, senza limitazione di numero, purchè:

se marescialli dei tre gradi, brigadieri e vicebrigadieri, abbiano compiuto il 28° anno di età e contino 8 anni di servizio;

se appuntati, carabinieri scelti e carabinieri, abbiano compiuto il 30° anno di età e contino 8 anni di servizio.

(È approvato).

Art. 2.

I sottufficiali e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, riammessi in carriera continuativa prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono contrarre matrimonio senza limitazione di numero, purchè abbiano compiuto il 30° anno di età e contino 8 anni di servizio.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare ». (N. 302).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Casardi.

CASARDI, *relatore*. Si tratta di una piccola modifica delle condizioni per l'ammissione ai concorsi per i gradi di sottotenente commissario in S.P.E. della Marina. L'articolo che è qui citato, e cioè l'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, diceva così: « Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso tra giovani laureati di economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ecc. I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ad un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi ».

La modifica è molto lieve, in quanto introduce tra i titoli equipollenti quello anche di laurea in scienze coloniali. Qui, a rigor di termini, avrebbe dovuto citare oltre alla legge dell'8 luglio 1926, anche un'altra legge, e cioè la legge dell'8 ottobre 1936, la quale contemplava anche la laurea in scienze politiche ed il dottorato in scienze marittime rilasciato dall'Istituto navale di Napoli.

Ad ogni modo la legge che ora si propone, riunisce tutti questi requisiti, ossia tutti i titoli della legge precedente, aggiungendo a quelli la laurea in scienze coloniali, perchè si è riconosciuto che anche questa può essere soddisfacente comprendendo i programmi che si prescrivono.

C'è un'altra cosa su cui debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi: cioè l'elevazione dell'età, come limite massimo, da 25 a 28 anni. Questi concorsi, purtroppo, non sono molto affollati e quindi si è cercato di allargare un po' i termini per invogliare maggior-

IV COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (16 marzo 1949)

mente questi giovani ad entrare nella carriera del Corpo di commissariato della Marina.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale e metto ai voti i singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

L'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, numero 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o di titolo accademico equipollente, oppure di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze coloniali, o di laurea dottorale in scienze marittime, rilasciata dall'Istituto navale di Napoli, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

« I prescelti, nominati sottotenenti di commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale ed un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di mesi dieci ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » ed ha effetto dal 5 aprile 1947.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari ». (N. 303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni di carattere tran-

sitorio per il funzionamento dei tribunali militari ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Onorevoli colleghi, per le necessità conseguite all'eccezionale lavoro che gravò sulle cancellerie dei tribunali militari a causa degli eventi trascorsi, fu necessario distaccare, alle cancellerie dei tribunali militari medesimi, 200 ufficiali di altra arma. Tale cifra è oggi stata gradualmente ridotta a 90 unità che non si possono assolutamente deflazionare perchè si arenerebbe il lavoro dei tribunali stessi, lavoro che verte sui numerosi processi tutt'ora in corso di smaltimento per gravi reati di collaborazionismo militare o contro gli usi e le leggi della guerra, per il gran numero di pratiche di indulto che riguardano denunciati spesso da ricercare con accertamento della loro posizione militare ecc., delle richieste ed emanazione dei decreti di condanna, frequentissimamente soggetti ad opposizione ecc., sui numerosissimi reati di mancanza alla chiamata, diserzione, alienazione di effetti militari ecc. ecc., che si sono verificati negli anni del grave travaglio che il Paese ha subito.

Con decreto legislativo n. 805 del 7 maggio 1948, venne prorogata la facoltà di assegnazione ai tribunali militari, con funzione di magistrato e cancelliere, di ufficiali di altra arma ed il provvedimento stabiliva al 31 dicembre 1948 il termine della proroga. Senonchè non è stato possibile entro tale data smaltire il grave arretrato e si prevede che solo entro il 31 dicembre 1949 ciò possa avvenire. È perciò che il presente disegno di legge fissa la detta proroga al 31 dicembre 1948. Il disegno di legge fissa a 200 unità il numero massimo di ufficiali da assegnare ai 14 tribunali militari territoriali esistenti, ed al Tribunale supremo. In detto numero sono compresi i magistrati e cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale della giustizia militare.

Propongo agli onorevoli colleghi della Commissione l'approvazione del presente disegno di legge che mira ad assicurare il regolare ed efficiente funzionamento dei tribunali militari per eliminare l'enorme arretrato di guerra di cui sono tutt'ora in parte gravati.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione i singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

L'efficacia delle norme contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 805, concernente disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari è prorogata fino a tutto il 31 dicembre 1949, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 2.

Il numero massimo di ufficiali da assegnarsi ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, compresi gli appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, anche se siano stati o vengano ricollocati in congedo, non può superare i 200.

A modifica di quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, il contingente di cui al precedente comma non comprende gli ufficiali con funzioni di presidente e di giudice, da assegnare ai predetti tribunali nel numero massimo previsto dall'ordinamento giudiziario militare,

approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

(È approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal corpo della Giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 90 unità.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,40.